

COMUNE DI CASTELLANETA

(Provincia di Taranto)

Realizzazione di un impianto Agrovoltaico della potenza nominale in DC di 26,640 MWp denominato "Colangelo" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) in zona agricola del Comune di Castellaneta (TA) alla Contrada Facce Rosse.

Proponente

colangelo srl

Viale A. Duca D'Aosta, 51 - IT 39100 Bolzano (BZ)
Tel +39 02 454 408 20
colangelo_srl@pec.it

Sviluppatore



GREENERGY SRL
Via Stazione snc - 74011 Castellaneta (TA),
Tel +39 0998441860, Fax +39 0998445168,
P.IVA 02599060734, REA TA-157230,
www.greenergy.it, mail:info@greenergy.it

Elaborato Relazione asseverata aree percorse dal fuoco.

Data
1.08.2022

Codice Progetto

GREEN GP-04

Nome File Relazione aree percorso dal fuoco.

Codice Elaborato

R-04

Revisione

00

Foglio

A4

Scala

-

00	Relazione asseverata aree percorse dal fuoco	1.08.2022	Geom. Christian Mazzearella	Ing. Giuseppe Mancini	COLANGELO SRL
Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato

INDICE

1	PREMESSA	2
2	CATASTO INCENDI – COMUNE DI CASTELLANETA (TA)	8
3	VERIFICA DI NON INTERFERENZA DELLE AREE IN PROGETTO CON LE AREE PERCORSE DAL FUOCO	9
4	CONCLUSIONI.....	10

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce la *“Relazione asseverata circa la non interferenza delle aree oggetto di autorizzazione con le aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/2000”* relativa al progetto agrovoltaiico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare tramite conversione fotovoltaica, della potenza nominale in DC di 26,64 MW denominato *“Colangelo”* in agro del Comune di Castellaneta e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell’energia elettrica Nazionale (RTN) necessarie per la cessione dell’energia prodotta.

L’impianto agrovoltaiico sarà collegato tramite cavidotto interrato MT alla stazione di trasformazione e condivisione 30/150 kV sita nel comune di Castellaneta (TA). Essa sarà collegata attraverso un cavo AT 150kV allo stallo condiviso 150kV interno alla SE Terna 150/380kV, localizzata nel Comune di Castellaneta (TA), che rappresenta il punto di connessione dell’impianto alla RTN.

Terna S.p.A., ha rilasciato alla Società proponente la *“Soluzione Tecnica Minima Generale”* n. 201800630 del 18.03.2019, indicando le modalità di connessione che, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle opere di rete per la connessione, prevede la condivisione, con ulteriori utenti, dello stallo AT nel futuro ampliamento della stazione di trasformazione RTN 380/150 kV di *“Castellaneta”*.

La Società proponente, al fine di una ottimizzazione dell’infrastruttura, su richiesta di Terna, sta stipulando un accordo di condivisione con la società Ecotec S.r.l, per due impianti fotovoltaici, al fine di condividere l’utilizzo della SE 30/150 kV e collegarsi allo stallo previsto nell’ampliamento della SE TERNA 380/150 kV *“Castellaneta”*.

L’energia elettrica prodotta dall’impianto agrovoltaiico sarà elevata alla tensione di 150 kV mediante un trasformatore della potenza di 50-60 MVA ONAN/ONAF, collegato

a un sistema di sbarre con isolamento in aria, che, con un elettrodotto interrato a 150 kV in antenna, si conetterà alla sezione 150 kV della SE Terna.

La Società proponente COLANGELO S.r.l. , con sede legale alla Viale Duca d'Aosta, 51 – 39100 BOLZANO, intende realizzare l'impianto agrovoltaiico su di un terreno con destinazione agricola, esteso per circa Ha 66,7865, distinto in Catasto al Foglio 4 Particelle 86,77,88,93,89,80,7,148,211,144,149,221,220,145,90,81,79; Foglio 16 Particelle 37,75,458,57, 78,95. La nuova Stazione Elettrica di Trasformazione Utente 30/150 kV verrà realizzata su di un terreno distinto in Catasto al Foglio 17 Particelle 210 per un'occupazione totale di circa Ha 0,45 su un totale di Ha 0,66.

La Colangelo S.r.l. ha affidato alla scrivente Greenergy S.r.l., sita in Castellaneta (TA) alla via Stazione snc, l'incarico di redigere la "Relazione *asseverata circa la non interferenza delle aree oggetto di autorizzazione con le aree percorse dal fuoco ai sensi della L. 353/2000*".

Come si evince dai Certificati di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Castellaneta in data 09.05.2019, 09.12.2019 e 23/03/2020 l'area dove verrà ubicato l'impianto agrovoltaiico risulta completamente avere la seguente destinazione urbanistica: per il **PUG**: Zona 3 "PUG S Contesto Rurale a prevalente funzione agricola normale"; mentre le aree dove ricadono le opere di connessione (cavidotto in MT e Stazione di Elevazione MT/AT) sono, invece, tipizzate come *CRV. GC - Contesto rurale del sistema idrogeomorfologico complesso con valore paesaggistico*.

Dalla foto aerea (**Figura 1**) di seguito riportata si evince l'ubicazione delle aree oggetto dell'intervento.



Figura 1: Vista ortofoto dell'area oggetto dell'intervento.

Nel caso specifico, il luogo prescelto per l'intervento in esame, infatti, risulta essere da un lato economicamente sfruttabile in quanto area esclusivamente utilizzata per la trasformazione agricola, lontana dai centri abitati e urbanisticamente coerente con l'attività svolta, con conseguenti minori impatti a causa della ridotta visibilità rispetto ad impianti posizionati in aree diverse, dall'altro la zona risulta non essere interessata da vincoli ambientali insostenibili. La potenza dell'impianto agrovoltaico progettato è pari a 26.640kWp; esso risulta composto nella sua interezza da 101.676 moduli fotovoltaici. L'impianto agrovoltaico sarà installato su opportune strutture di sostegno, appositamente progettate e infisse nel terreno in assenza di opere in cemento armato. Non si prevede la realizzazione di particolari volumetrie, fatte salve

quelle associate ai poli tecnici, inverter e cabine del tipo outdoor, indispensabili per la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico. Al termine della sua vita utile, l'impianto dovrà essere dismesso e il soggetto esercente provvederà al ripristino dello stato dei luoghi, come disposto dall'art. 12 comma 4 del D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

L'intervento proposto:

- Consente la produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti;
- Utilizza fonti rinnovabili eco-compatibili;
- Consente il risparmio di combustibile fossile;
- Non produce nessun rifiuto o scarto di lavorazione;
- Non è fonte di inquinamento acustico;
- Non è fonte di inquinamento atmosferico;
- Utilizza viabilità di accesso già esistente;
- Comporta l'esecuzione di opere edili di dimensioni modeste che non determinano in alcun modo una significativa trasformazione del territorio, relativamente alle fondazioni superficiali, delle undici cabine inverter e della cabina di consegna.

Il presente progetto viene redatto in conformità alle disposizioni della normativa vigente, nazionale e della Regione Puglia, con particolare riferimento alle Delibere della Giunta Regionale n° 24/23 del 23/04/2008, n° 30/02 del 23/05/2008 e relativi allegati, e al D. Lgs.152/2006, e s.m.i. Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" recepite dalla Regione Puglia, nella Delib. G.R. n. 3029 del 30/12/2010, la realizzazione in oggetto è soggetta ad **Autorizzazione Unica** nonché a **Provvedimento Unico in materia**

Ambientale e in tale ultimo procedimento confluisce anche la procedura di *Valutazione di Impatto Ambientale* di competenza statale. Alcuni contenuti, previsti nella normativa, come facenti parte del presente studio sono approfonditi in appositi elaborati ai quali si rimanderà nel proseguo della trattazione. In questo contesto la normativa prevede un livello di progettazione definitiva.

“LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI” – L. 353/2000

La *legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000* definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.

La definizione di incendio boschivo, pur essendo stata già individuata dalla giurisprudenza in più occasioni, viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla Legge, dove l'incendio boschivo viene definito *“Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”*.

In particolare, la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata ad incendio: un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni. Innanzitutto, le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni (vincolo quindicennale), è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Inoltre, sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Infine sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

La procedura amministrativa delineata dalla Legge prevede che una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l'apposizione del vincolo. Trascorso tale periodo senza che non siano state sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti.

Per l'apposizione dei suddetti vincoli la legge stabilisce che i Comuni provvedano al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco potendosi avvalere dei rilievi effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.

2 CATASTO INCENDI – COMUNE DI CASTELLANETA (TA)

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 27/12/2019 è stato istituito il “*Catasto delle aree percorse dal fuoco*” del Comune di Castellaneta, ai sensi dell’art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353, costituito da atti tecnici ed amministrativi predisposti dal tecnico incaricato, previa consultazione della banca dati del Sistema Informativo della Montagna – S.I.M., per il periodo 2004-2019.

Le aree interessate da incendi verificatisi nel periodo 2004-2019 sono sottoposte ai vincoli di cui all’art. 10 della L.353/2000, precisamente:

- *Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno **quindici anni**. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto.*
- *È inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.*
- *Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per*

documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

- *Sono, altresì, vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”.*

3 VERIFICA DI NON INTERFERENZA DELLE AREE IN PROGETTO CON LE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Dalla consultazione del Catasto delle aree percorse dal fuoco 2004-2019 del Comune di Castellaneta si è verificato che le aree oggetto del progetto “Colangelo” non sono aree soggette ai vincoli di cui all’art. 10 della L. 353/2000 poiché non sono state interessate da incendi nell’ultimo quindicennio.

Solo un’area Nord dell’impianto agrovoltaiico è stata oggetto di un incendio nell’Agosto del 2019, ma essa si trova ben al di fuori dell’area in progetto, ovvero ad una distanza di circa 520 m dal confine più vicino dell’impianto.

Di seguito, in Figura 2, si riporta una rappresentazione grafica di quanto appena descritto.




Figura 2: Verifica di non interferenza delle opere in progetto con le Aree percorse dal fuoco 2004-2019

4 CONCLUSIONI

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 27/12/2019 è stato istituito il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" del Comune di Castellaneta, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353, costituito da atti tecnici ed amministrativi.

Dalle verifiche effettuate consultando gli elaborati di tale Catasto, si è dimostrato che le particelle dove si intende realizzare l'impianto agrovoltaiico "Colangelo" e le sue opere di connessione alla Stazione Elettrica Terna "Castellaneta" non interferiscono con le aree percorse dal fuoco nell'ultimo quindicennio.

Pertanto, si può concludere che **l'intero progetto Colangelo non è soggetto ai vincoli di cui all'art. 10 della L. 353 del 2000.**